



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Fonti energetiche e titoli abilitativi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTA la nota acquisita al prot. MIMIT n. 1025 del 13.01.2022 con cui la Sorgenia Power S.p.A. (di seguito: il Proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione del progetto "*BESS Termoli: installazione di un impianto di accumulo elettrochimico da 15 MW*" da ubicare all'interno della Centrale a ciclo combinato Sorgenia Power di Termoli (CB), per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale;

VISTO il combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, che stabilisce che il versamento delle spese per le attività istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, poste a carico del soggetto richiedente, sono dovute per i progetti di realizzazione e di verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di valore superiore a 5 milioni di euro;

CONSIDERATO CHE sulla base del quadro economico trasmesso in allegato all'istanza del 13.01.2022 il valore complessivo dell'opera è di € 4.901.808,00, e pertanto non è dovuto il versamento degli oneri istruttori sopra citati;



DATO ATTO che con la sopracitata nota il proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 17 mesi;

PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'istanza del 13 gennaio 2022:

- il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato a circa 2,3 km a nord-ovest dal centro abitato Portocannone (CB), all'interno della centrale a ciclo combinato di Sorgenia Power di Termoli (CB), in particolare nella particella catastale 622, foglio 53, avrà una potenza di 15 MW e sarà costituito dai seguenti elementi principali:
 - n. 6 container di energia (Battery Container) da 12,19x2,44x2,9m High Cube (40 ft), ciascuno dei quali composto da 7 rack contenenti ognuno 8 moduli batteria (per totali 2,5088 MW per container), per una capacità complessiva di 15,0528 MW;
 - n. 6 container contenente il quadro di parallelo in media tensione, il trasformatore MT/BT e il sistema di conversione (PCS – Power Conversion Unit), da 6,06x2,44x2,59m (20 ft);
 - n. 12 (2x6) unità HVAC per il condizionamento dei battery Container;
 - n. 1 cabina d'impianto, al cui interno saranno alloggiati la sala quadri MT di arrivo dai container e le partenze per i trasformatori MT/MT, il trasformatore dei servizi ausiliari ed il locale quadri BT e telecomunicazione;
 - n.2 trasformatori MT/MT necessari per il collegamento alla rete MT di centrale a 15,75 Kv;
- il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite trasformatori AT/MT di centrale 15,75/380kV, come da benestare tecnico di Terna prot. TERNA/P20220046966 del 31.05.2022;

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. MASE n. 0002109 del 31.01.2022, con cui la ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo Dicastero, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'Istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a un massimo di 15 MW da ubicare all'interno della Centrale di Termoli (CB);
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTE:

- la nota prot. *MOD/PA/MT/2022/0023*, acquisita al prot. MASE n. 0011462 del 13.04.2022, con cui il Proponente ha chiesto a questo Dicastero una sospensione, per un periodo di 60 giorni, del termine del procedimento amministrativo al fine del completamento delle pratiche di connessione di competenza del gestore della rete di trasmissione nazionale;



- la nota prot. MASE n. 0015857 del 23.05.2022 con cui questa Amministrazione ha concesso una sospensione del procedimento di 30 giorni;

VISTA la nota prot. MASE n. 0025405 del 08.08.2022 con cui la Ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” di questo Ministero:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l’espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona” ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a seguito della nota di conclusione del procedimento prot. MASE n. 0025405 del 08.08.2022, è pervenuto il parere del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise, acquisito con prot. MASE n. 0025648 del 10.08.2022, che concede il Nulla Osta Militare alla realizzazione del progetto nel rispetto di prescrizioni;
- sebbene il citato parere del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise sia pervenuto oltre i termini, le prescrizioni in esso contenute rispondono a obblighi di legge ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii, che il proponente deve in ogni caso osservare;

RITENUTO pertanto di dover inserire nel presente decreto autorizzativo anche le prescrizioni del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. MASE n. 0025405 del 08.08.2022 la Ex Divisione IV, contestualmente alla chiusura favorevole della Conferenza di servizi, ha richiesto alla Regione Molise di adottare l’intesa regionale prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., come modificato ed integrato dalla succitata legge n. 99/2009, e s.m.i. e che la suddetta intesa non è stata mai trasmessa dalla Regione stessa;

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente vigenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone* sono autorizzati secondo le disposizioni dell’art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell’Intesa Regionale;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell’Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. n. 0025405 del 08.08.2022;

CONSIDERATO che:

- solo in data 18.4.2024, con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0073163 del 18.04.2024, il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 e le



autocertificazioni ai sensi dell'art. 89 del medesimo D.Lgs n. 159/2011 debitamente sottoscritte con allegati i documenti di identità;

- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA prot. 0169469_20240521 del 21.05.2024 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che con nota prot. MASE n. 0073163 del 18.04.2024 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

VISTA la nota prot. MASE n. n. 0073163 del 18.04.2024, con cui la Società SORGENIA POWER S.P.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “[...] di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti della Sorgenia Power S.p.A. di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto” e “che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

RICHIAMATI i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui **all'allegato A** al presente decreto ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A



Art. 1 **Autorizzazione**

1. La Società SORGENIA POWER S.P.A. avente sede in Via Algardi, 4 - CAP 20148 - Milano - codice fiscale n. 03925650966, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) da 15 MW da ubicare all'interno della Centrale a ciclo combinato Sorgenia Power di Termoli (CB), per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'Istanza prot. MASE n. 0001025 del 13.01.2022.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
3. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2 **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società SORGENIA POWER S.P.A. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società SORGENIA POWER S.P.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società SORGENIA POWER S.P.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Molise, al Comune di Termoli (CB) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3 **Programma dei lavori**

1. La Società SORGENIA POWER S.P.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero



- dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Molise nonché al Comune di Termoli (CB), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
 3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
 4. La Società SORGENIA POWER S.P.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 17 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
 5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società SORGENIA POWER S.P.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società SORGENIA POWER S.P.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società SORGENIA POWER S.P.A. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Ex Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società SORGENIA POWER S.P.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al



Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Molise , al Comune di Termoli (CB) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

4. La Società SORGENIA POWER S.P.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco Campobasso, Ufficio Prevenzioni Incendi:

- i. la Società SORGENIA POWER S.P.A., nella fase progettuale prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, dovrà approfondire mediante specifica valutazione del rischio le ipotesi incidentali connesse alla detenzione, alla movimentazione e all'uso delle batterie mediante l'individuazione di adeguate misure di sicurezza compensative che tengano anche conto di quanto espresso con la nota DCPREV prot. n. 982 del 21.01.2020 dettante il "*rischio connesso con lo stoccaggio di sistemi di accumulo litio-ione*".
- ii. Si evidenzia che, trattandosi di attività connessa ad innovazione tecnologica e per altro contigua a stabilimenti di soglia superiore ricadenti nella disciplina del D.lgs. n. 105/2015, per la valutazione di cui al richiamato procedimento ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 verrà richiesto il parere del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi richiamato dall'art. 22 del D.lgs. n. 139/2006 e s.m.i., ritenendosi sussistenti le condizioni in ini previste dal citato articolo.

b) Prescrizioni di ARPA Molise – Agenzia Regionale per la protezione ambientale– Direzione Tecnico-Scientifica – U.O.C. ATI – Staff per le Procedure Autorizzative e Valutative:

- i. Si ritiene che l'intervento non determini impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che vengano adottati opportuni sistemi di contenimento di eventuali sostanze inquinanti il suolo/sottosuolo, qualora le attrezzature in progetto vengano danneggiate e/o vadano in avaria.
- ii. Si evidenzia inoltre che l'intervento non rientra nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

c) Prescrizioni della l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Energie e alcoli:

- i. ai fini della tutela degli interessi erariali la Società dovrà fornire chiarimenti sull'installazione di idonei sistemi di misura, conformi alla normativa metrica vigente, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica (sia in immissione che in prelievo dal BESS);
- ii. dovrà essere univoca la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti. Tali utenze, se insistenti sulla stessa rete dovranno quindi essere



contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a linea indipendente dal BESS;

- iii. prima della messa in esercizio la Società dovrà assicurare che:
- siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
 - in ragione della configurazione "stand alone" del sistema di accumulo, siano preclusi interscambi tra BESS e centrale elettrica a ciclo combinato;
 - siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente centrale elettrica a ciclo combinato, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti alla centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
 - sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie, anche al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente in relazione al nuovo assetto dell'officina elettrica.

d) COMANDO MILITARE ESERCITO "ABRUZZO MOLISE" - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise:

- i. Si concede il Nulla Osta Militare alla realizzazione del progetto, fermo restando l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nella Circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 09 agosto 2000 - "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", riguardanti l'obbligo di segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo della durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura.
- ii. Nella considerazione che non è noto se la zona interessata dai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia, la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Difatti, nel tempo, nell'area del Comune di Termoli (CB) sono stati rinvenuti n. 80.941 residuati bellici. Si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Campi Minati del 10° Reparto Infrastrutture – Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST 001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritte all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D. Intermin. 82/2015, al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-NA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della



Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**



ALLEGATO A – elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento

- Nota prot. n. *DIPVVF.COM-CB REGISTRO UFFICIALE.0004217 del 16.03.2022*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0033998, con cui **l'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Vigili del fuoco Campobasso** ha espresso il parere favorevole all'esame preliminare della fattività di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 151/2011, nel rispetto di prescrizioni;

- nota prot. n. *16761 del 16.03.2022*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0008251, con cui il **Comune di Termoli** ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento;

- nota prot. *M_D MARSUD0010567 del 18.03.2022*, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0008652, con cui **l'Ufficio Infrastrutture e Demanio – Sezione Demanio – Comando Marittimo Sud – Taranto della Marina Militare** ha espresso parere favorevole;

- nota pec acquisita al prot. MASE n. 13997 del 9.05.2022 con cui **l'Arpa Molise** ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- nota prot. n. *208853 /RU del 17.05.2022* con cui **l'Ufficio accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali – Direzione Accise – Energie e Alcoli dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli** ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- nota prot. MIC|MIC_SABAP-MOL|23/05/2022|0006356-P con cui la **Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise – Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura** ha espresso parere favorevole;

- Nota prot. MASE n. 0025648 del 10.08.2022 del **Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise**, che concede il Nulla Osta Militare alla realizzazione del progetto nel rispetto di prescrizioni.